

Delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Raccolta e gestione dei rifiuti galleggianti sul fiume Sile. Appendice di adesione all'accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del parco naturale regionale del fiume Sile (art. 5, co. 6, D.Lgs. 50/2016) e accordo attuativo dell'accordo di cooperazione; Appendice di adesione all'accordo per la gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale idroelettrica sul fiume Sile in comune di Silea - accordo attuativo dell'accordo quadro sottoscritto in data 01/07/2022 – addendum Comune di Quarto D'Altino.

Premesso

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino";
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:
 - "lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale";
 - "lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Premesso inoltre

- che la L. 60 del 17/05/2022 "Legge Salvamare":
 - all'art. 1, definisce: a) *«rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;* b) *«rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune»;* c) *«campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune»*
 - all'art. 2, stabilisce che nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, in prossimità degli ormeggi;

Visti

- l'art. 15 della legge n. 241/90, Accordi fra pubbliche amministrazioni, e, in particolare, il comma 1 che prevede "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- l'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede quanto segue: Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Considerato

- che il Parco Naturale Regionale del fiume Sile si estende su una superficie di 4.152 ettari, compresa all'interno di 11 territori comunali distribuiti nelle province di Padova, Treviso e Venezia;
- che tra le criticità della gestione delle acque del fiume Sile, vi è il fenomeno dei rifiuti galleggianti nel letto del fiume, composti prevalentemente da vegetazione acquatica;
- che la vegetazione acquatica si accumula nel corso del fiume nel periodo primavera-estate e si addensa fino a formare degli agglomerati;
- che per arginare il fenomeno della vegetazione acquatica galleggiante, lungo il corso del fiume Sile, in corrispondenza alla centrale idroelettrica nel Comune di Silea (TV), è presente un impianto in grado di rimuovere i rifiuti galleggianti, composti prevalentemente da alghe e sfalci intercettati dalla centrale;
- che tale impianto, costruito negli anni '90 dalla Regione Veneto, versa in stato di disuso da oltre 20 anni;
- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. all'art. 184 c. 2 lett d) prevede che "...sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua";
- la DGRV n. 793 del 31 marzo 2009 prevede:
 - al punto 1) dell'Allegato A "Nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati è il Comune";
 - al punto 3) dell'Allegato A "L'intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato.";
- la citata DGRV n. 793 del 31 marzo 2009, in particolare al punto 2) dell'allegato A, attribuisce la competenza all'Autorità idraulica, ovvero al soggetto a cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, del manufatto o dell'opera idraulica, della gestione dei



rifiuti galleggianti che siano da questa riconosciuti dannosi al regime idraulico delle acque;

- la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) prevede come obiettivo ultimo il raggiungimento di un «buono stato» ecologico e chimico di tutte le acque comunitarie entro il 2015;

- analogamente al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il Consiglio di Bacino Priula regola, affida e controlla, in base alla Legge Regionale n. 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 49 Comuni della provincia di Treviso, fra cui il Comune di Silea;

- Contarina S.p.a. è una società in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. Si occupa della gestione dei rifiuti nei 49 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso;

- alla luce di quanto sopra Contarina S.p.a. ha elaborato un "Progetto di massima per la pulizia programmata e la gestione dei rifiuti da chiuse del fiume Sile";

- tale progetto è stato presentato nel corso dell'incontro del 3 settembre 2014 convocato dall'assessore ai LL.PP. di Treviso nell'ambito del tavolo di concertazione "Sile Nostro" ed in predetta sede i partecipanti hanno condiviso il progetto nei contenuti e nell'approccio metodologico, nonché nei criteri di ripartizione dei costi;

- in data 21 maggio 2015 il Consiglio di Bacino Priula e i comuni rivieraschi hanno deliberato di dar corso alla fase di cui al citato progetto relativa alla raccolta dei rifiuti solidi galleggianti nel fiume Sile;

- in data 24 giugno 2016 il tavolo "Sile Nostro", convocato dal Prefetto di Treviso, ha preso atto della necessità di procedere alla riattivazione dell'impianto di intercettazione dei rifiuti solidi galleggianti attiguo alla centrale idroelettrica di Silea, in virtù del fatto che, non essendo in tutte le fattispecie tecnicamente possibile recuperare completamente gli sfalci vegetali derivanti dal taglio delle erbe acquatiche e/o ripariali, un ingente quantitativo di rifiuti di tale natura viene intercettato dalla centrale idroelettrica di Silea,

- a far data dal 01/07/2015 è stato avviato dal Consiglio di Bacino Priula e Contarina un progetto sperimentale di pulizia da rifiuti galleggianti del fiume Sile;

- alla criticità legata alla vegetazione è legato il proliferare della stessa nelle aree e nei percorsi naturalistici del Parco;

- che in data 03/08/2016 è stato siglato un accordo tra il Consorzio di Bonifica Piave, il Consiglio di Bacino Priula e Contarina S.p.a. un accordo di cooperazione per la

pulizia delle griglie comunali e la gestione dei rifiuti vegetali prodotti in tale ambito, al fine di prevenire adeguatamente l'afflusso di materiali dal bacino idrografico di competenza dei Consorzi di Bonifica, nonché di avviare un servizio di prevenzione dell'inquinamento fluviale a beneficio di tutto il territorio;

- in seguito a plurimi incontri intercorsi negli anni, Consiglio di Bacino Priula, Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Contarina S.p.a., Comune di Treviso, Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Istrana, Comune di Morgano, Comune di Quinto di Treviso, Comune di Roncade, Comune di Silea, Comune di Vedelago, Consorzio Piavesella di Nervesa, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Enel Green Power Italia S.r.l. e SIED S.p.a. hanno sottoscritto l'accordo denominato "Accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del Parco naturale del Fiume Sile", finalizzato a consentire il riavvio dell'impianto per la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti solidi galleggianti nel fiume Sile presso la centrale idroelettrica nel Comune di Silea e la gestione dei rifiuti intercettati da tale impianto; l'istituzione di un servizio di gestione del verde presso le aree e percorsi naturalistici all'interno del Parco del Sile e ogni altra eventuale attività individuata dagli Enti cooperanti per il contenimento di rifiuti galleggianti e il decoro e la fruibilità del territorio del Parco;

- i medesimi Soggetti hanno, altresì, sottoscritto l'Accordo attuativo per la gestione dell'Impianto e lo smaltimento dei rifiuti da esso intercettati;

Preso atto

-che con nota Prot. n. 911 del 2.10.2023 il Consiglio di Bacino Priula ha inviato AL Consiglio di Bacino Venezia Ambiente la proposta già presentata al Comune di Quarto D'altino relativamente all'adesione ad un accordo di cooperazione per la **Raccolta e gestione dei rifiuti galleggianti sul fiume Sile inviando una proposta così articolata:**

- 1)** Appendice di adesione all'accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del parco naturale regionale del fiume Sile (art. 5, co. 6, D.lgs. 50/2016);
- 2)** Accordo attuativo dell'accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del parco naturale regionale del fiume Sile;
- 3)** Appendice di adesione all'accordo di cooperazione per la gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale idroelettrica sul fiume Sile in comune di Silea -

accordo attuativo dell'accordo quadro sottoscritto in data 01/07/2022 –
addendum Quarto D'Altino.

Considerato

- che a seguito dell'interlocuzione tra enti è stata inviata formalmente la proposta in data 14 dicembre, nostro prot. n. 1130 del 13 dicembre 2023 al Comune di Quarto D'Altino e a Veritas S.p.A. che sono stati sentiti ed hanno risposto positivamente per le vie brevi;
- che nella medesima nota è stato sottolineato quanto segue:
 - per ciò che attiene la rappresentatività è stato condiviso con il Consiglio di Bacino Priula che il Comune di Quarto d'Altino interviene quale rappresentante ai fini degli Accordi di Cooperazione ed Accordi Attuativi, congiuntamente al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas spa, con facoltà di delega agli stessi mentre il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas S.p.A. intervengono quali partecipanti congiuntamente al Comune di Quarto d'Altino.
 - per gli aspetti economici si ipotizza che i costi per le attività di contenimento dei rifiuti galleggianti, le relative attività ed i servizi già in corso sull'asta del fiume Sile, a decorrere dal 2023 e per un arco temporale di 10 anni, siano a carico del piano finanziario del comune di Quarto d'Altino che è a tariffazione puntuale, tenendo conto che gli effetti si produrranno nell'anno n+2, ovvero dal 2025, secondo la metodologia tariffaria Arera. I medesimi possono essere dunque sostenuti da Veritas S.p.A. in accordo con il Comune di Quarto D'Altino, già coinvolto nella proposta dal Direttore del Consiglio di Bacino Priula che ci legge per conoscenza, ed in accordo con lo scrivente ente, al fine di firmare l'accordo di cooperazione che già prevede tali attività di pulizia del fiume Sile, in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto su scala interprovinciale;
 - in merito al Quadro Sinottico dei Costi dei 2 servizi (sgrigliatore + canoe) descrittivo della suddivisione dei costi in allegato alla presente deliberazione vi è la tabella della ripartizione dei costi del servizio e della copertura dei costi nel PEF di Quarto D'Altino per un importo annuo complessivo di € 8,485,00, di cui € 1.925 per il servizio canone ed € 6.560,00 per il servizio di pulizia dello sgrigliatore;

Ritenuto

- di procedere all'approvazione di tali schemi di Accordo di cooperazione ed attuativo per la gestione e rimozione dei rifiuti del fiume Sile per il Comune di Quarto D'altino come segue:
 - per ciò che attiene la rappresentatività è stato condiviso con il Consiglio di Bacino Priula che il Comune di Quarto d'Altino interviene quale rappresentante ai fini degli Accordi di Cooperazione ed Accordi Attuativi, congiuntamente al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas spa, con facoltà di delega agli stessi mentre il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e

Veritas S.p.A. intervengono quali partecipanti congiuntamente al Comune di Quarto d'Altino.

- per gli aspetti economici si ipotizza che i costi per le attività di contenimento dei rifiuti galleggianti, le relative attività ed i servizi già in corso sull'asta del fiume Sile, a decorrere dal 2023 e per un arco temporale di 10 anni, siano a carico del piano finanziario del comune di Quarto d'Altino che è a tariffazione puntuale, tenendo conto che gli effetti si produrranno nell'anno n+2, ovvero dal 2025, secondo la metodologia tariffaria Arera. I medesimi possono essere dunque sostenuti da Veritas S.p.A. in accordo con il Comune di Quarto D'Altino, già coinvolto nella proposta dal Direttore del Consiglio di Bacino Priula che ci legge per conoscenza, ed in accordo con lo scrivente ente, al fine di firmare l'accordo di cooperazione che già prevede tali attività di pulizia del fiume Sile, in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto su scala interprovinciale.
- di individuare i costi a carico del PEF di Quarto D'altino così come dettagliati in tabella 1 e proposti dal Consiglio di Bacino Priula;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DEL BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli schemi di Accordo allegati;
- 3) di dare atto che i costi come individuati nella tabella 1 siano a carico di Veritas S.p.A. ed inseriti nel PEF del Comune di Quarto D'altino che applica un sistema di tariffazione puntuale a decorrere dal 2023 per 10 anni, in applicazione della metodologia tariffaria di Arera;
- 4) di dare mandato al Direttore alla sottoscrizione degli accordi di cui al punto 2 e alla possibilità di introdurre modifiche non sostanziali puramente tecniche ai fini della sottoscrizione e di trasmetterli tempestivamente al Consiglio di Bacino Priula, in coordinamento con il Comune di Quarto D'Altino e Veritas S.p.A. con firma asincrona;
- 5) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.